

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1760

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, BRODOLINI,
NOVELLA, SANTI, FOA, VENEGONI**

Annunziata il 29 luglio 1955

Istituzione di Comitati e Delegati alla sicurezza e all'igiene nel lavoro

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La gravità della situazione, nel campo degli infortuni e delle malattie professionali, o comunque derivanti dal lavoro, in Italia, è purtroppo nota e universalmente deplorata.

A parte i disastri collettivi che troppo di frequente gettano nel lutto decine e decine di famiglie in un solo istante, e commuovono l'intera Nazione, come quelli di Mignano, di Ribolla, di Morgnano di Spoleto, e da ultimo quello di San Bartolo a Cintoia, lo stillicidio degli infortuni mortali e di quelli che lasciano conseguenze permanenti gravi o gravissime a carico dei lavoratori — questi ultimi valutabili in decine di migliaia per anno — è continuo e frequente, con perdita di preziose energie lavorative, con danni sociali, individuali e familiari difficilmente calcolabili.

Le più recenti statistiche dell'I. N. A. I. L. (*Notiziario Statistico*, ottobre-dicembre 1954) registrano un notevole incremento, anche per il 1954, dei sinistri rispetto all'anno precedente: infatti, i casi denunciati sono aumentati del 9,85 per cento (943.840 nel 1953 e ben 1.036.853 nel 1954). L'incremento più notevole — del 10,72 per cento — si è verificato nel settore industriale (798.812 casi contro 721.478). I casi mortali che hanno funestato il lavoro nell'industria sono passati da 2.512 nel 1953 a 2.654 nel 1954. Anche l'indennizzo medio di un caso di infortunio è

salito da lire 10.510 a lire 10.853 il che è indice anche di un aumento di gravità degli infortuni.

Meno appariscente ma non meno preoccupante è il quadro che presentano le malattie — classificate, o meno, come professionali — contratte dai lavoratori in occasione del lavoro. Quello delle malattie causate dalle condizioni anti-igieniche del lavoro è un fenomeno subdolo, che si manifesta — alle volte — a distanza di mesi o di anni e che il legislatore non riesce a seguire nel suo sviluppo (malgrado le leggi di aggiornamento che ogni tanto vengono emanate come — ad esempio — la legge 15 novembre 1952, n. 1967) fenomeno tuttavia più grave di quanto possa immaginarsi, dato che la morbilità causata dalle condizioni di lavoro è ben più vasta di qualsiasi classificazione od elencazione possano venire operate agli effetti dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria.

Questi fenomeni così preoccupanti non sono — occorre dirlo francamente — fronteggiati in modo adeguato nel nostro Paese.

È ben vero che, con legge 19 dicembre 1952, n. 2390, è stato dato un nuovo ordinamento all'Ente nazionale di prevenzione degli infortuni e garantito allo stesso un finanziamento a carico dell'I. N. A. I. L. ma, anche quando tale nuovo ordinamento sarà attuato, è evidente che la struttura dell'Ente, i suoi

limitati poteri (che non modificano sostanzialmente il suo carattere di Ente di propaganda e, al massimo, di consulenza) non permetteranno ad esso di esercitare una influenza apprezzabile per il contenimento e la riduzione del pauroso fenomeno infortunistico.

D'altra parte, anche l'attività ispettiva e di controllo dello Stato in ordine alla attuazione del complesso di leggi e regolamenti che sussistono — ed anzi vengono opportunamente aggiornati — per prevenire gli infortuni nelle aziende e garantire l'igiene del lavoro, è troppo insufficiente al compito.

La pratica insegna che — soprattutto in questa materia — non contano tanto le leggi ed i regolamenti quanto la loro applicazione: applicazione che, comportando una spesa e quindi una diminuzione dei profitti degli imprenditori, non si ha se non nella misura in cui il controllo possa essere effettivo e penetrante.

Ora, l'efficienza del servizio ispettivo di cui dispone lo Stato, cioè l'Ispettorato del lavoro — a parte il valore e lo zelo del personale addetti — è descritto in modo che potrebbe dirsi scultoreo dalla cifra che, nel bilancio del Ministero del lavoro, è dedicata a tale capitolo: lire 500 milioni per l'esercizio 1955, senza una lira di aumento rispetto all'anno precedente, il quale importo riflette — per la maggior parte — non la vigilanza sulle norme protettive del lavoro ma — principalmente — la ricerca delle evasioni contributive in danno degli Istituti previdenziali: cosicché le somme destinate dallo Stato al controllo dell'applicazione delle norme protettive del lavoro sono addirittura risibili e, pertanto, non può sorprendere che l'attività relativa — a parte la capacità e l'operosità dei singoli funzionari addetti — sia pressoché inesistente.

In queste condizioni, qualunque persona ragionevole deve chiedersi se non esistano altre possibilità per giungere a forme di controllo efficaci della applicazione delle leggi, regolamenti o misure stabilite per la tutela della vita, della integrità fisica e della salute dei lavoratori nelle aziende.

A questa domanda si è risposto non solo (e in modo assai efficace) nei Paesi socialisti ma anche in gran parte dei Paesi a struttura capitalistica, attuando la partecipazione diretta dei lavoratori alla attività prevenzionale ed al controllo dell'applicazione delle misure protettive del lavoro.

Fin dal 1929, la XII Sessione della Conferenza internazionale del lavoro formulava una

« Raccomandazione » (n. 31) relativa alla prevenzione degli infortuni nelle industrie, nella quale è auspicata — fra l'altro — la collaborazione fra imprenditori e lavoratori e la creazione, in ogni stabilimento, di apposite « organizzazioni di sicurezza del lavoro ». In particolare, si raccomanda che gli operai entrino a far parte dei Comitati aziendali di sicurezza, oppure, ove questi non esistano, assumano funzioni di vigilanza.

Il regolamento — tipo per la prevenzione degli infortuni approvato nell'autunno del 1948 dalla Conferenza tecnica tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dedica l'intero capitolo XVI alla organizzazione sindacale della sicurezza: in esso è prevista la nomina di delegati operai negli stabilimenti i cui effettivi normali non superino le venticinque persone e l'istituzione — negli stabilimenti di maggiore importanza — di Comitati di sicurezza, composti di rappresentanti dell'imprenditore e dei lavoratori, provvisti di tutti i poteri e le garanzie necessarie per tutto ciò che riguarda l'attuazione della sicurezza e dell'igiene del lavoro nello stabilimento. Per gli stabilimenti divisi in più reparti, è previsto un Comitato di sicurezza per ciascun reparto ed un Comitato centrale nel quale siano rappresentati i Comitati di reparto.

Questi suggerimenti della Organizzazione internazionale del lavoro sono stati già — più o meno — tradotti in pratica in numerosi Paesi. Così in *Austria*, la legge affida il compito della prevenzione alla Commissione interna di fabbrica la quale sceglie fra i suoi membri il « Preventore » dotato di ampie facoltà e garanzie. Nel *Belgio*, i decreti 3 dicembre 1946, 27 settembre 1947 e 3 gennaio 1948 prevedono per ogni azienda un capo del servizio di prevenzione il quale è coadiuvato da uno o più assistenti scelti, come lui, tra il personale dell'azienda: in ogni impresa con più di cinquanta operai deve costituirsi un Comitato di sicurezza e nelle grandi aziende possono esservi più Comitati. In *Francia*, la legge 30 ottobre 1946 fa obbligo a tutte le aziende industriali (eccettuate le cave e miniere per cui provvedono norme particolari) di organizzare un servizio di sicurezza e di igiene, integrato da uno o più Comitati, negli stabilimenti ove lavorino oltre cinquanta operai: questi Comitati, giusta il successivo decreto 1° agosto 1947, sono composti dall'imprenditore (o chi per esso), dal capo servizio della sicurezza o da un ingegnere designato dall'imprenditore, dal medico di stabilimento o interaziendale, da un « assistente sociale », dove esiste, e dai rappresentanti del personale.

In *Olanda*, la legge del 2 luglio 1934 autorizza il Governo ad ordinare la costituzione di Commissioni per la sicurezza presso quelle aziende nelle quali lo ritenga opportuno, previa consultazione del Consiglio di azienda o, in mancanza, delle Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè di accordare il riconoscimento giuridico alle Commissioni costituite volontariamente. In *Svezia*, che forse può vantare la più antica legislazione in materia, la legge 29 giugno 1912 prevede che in determinate aziende gli operai possono eleggere uno o più delegati perchè li rappresentino in tutte le questioni relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro. I delegati dovranno tenersi continuamente al corrente delle condizioni esistenti nel luogo di lavoro ed adoperarsi per migliorarle al fine di garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori. Dovranno essere sentiti (e le loro proposte prese in considerazione) dagli imprenditori e dai direttori dei lavori in tutte le questioni riguardanti la sicurezza e l'igiene. Non debbono essere ostacolati nell'adempimento del loro compito. Negli stabilimenti di qualche importanza dovrà essere costituito possibilmente un Comitato di sicurezza composto di delegati dei lavoratori e di uno o più rappresentanti della impresa. Un accordo nazionale sindacale del maggio 1942 obbliga tutte le aziende ad istituire un servizio di prevenzione cui sono preposti delegati scelti dagli operai o, nel caso di imprese con più di cento dipendenti, appositi Comitati.

Il *Guatemala* ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento dei Comitati di sicurezza con il regolamento 29 dicembre 1948. Nel *Messico* la legge 18 agosto 1931 stabilisce l'istituzione obbligatoria delle Commissioni aziendali di sicurezza e dispone che a farne parte siano chiamate rappresentanze paritetiche degli imprenditori e degli operai.

Persino nella *Spagna* i Comitati di sicurezza sono stati obbligatoriamente stabiliti, con decreti 21 settembre 1944, 17 giugno e 12 dicembre 1946.

Questo il rapido ed incompleto cenno delle provvidenze adottate, in materia, da numerosi degli Stati capitalisti, sulla scorta degli studi, degli insegnamenti e delle deliberazioni della Organizzazione internazionale del lavoro oltre che in base alle esperienze proprie di ogni singola Nazione; e va aggiunto che le relazioni e gli interventi che sono stati svolti al recente Congresso mondiale per la prevenzione degli infortuni, ove il tema degli organismi aziendali di sicurezza ha fatto oggetto di espressa trattazione, hanno dimostrato in modo indi-

scutibile la notevole efficacia di tali organismi aziendali nell'infrenamento e nella riduzione del fenomeno infortunistico.

Né sembra il caso di illustrare ampiamente quanto — di ben più vasto e profondo — è stato operato nel campo prevenzionale, dall'Unione Sovietica e dai Paesi avviati verso il regime socialista. Ci limiteremo solo a dire che nella Unione Sovietica e nelle Democrazie Popolari il controllo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è esercitato dai sindacati dei lavoratori, sia a mezzo dell'Ispettorato che con la diretta collaborazione dei Comitati aziendali di sicurezza muniti dei più ampi poteri, la cui autorità ed influenza si esercitano capillarmente in ogni angolo di qualsiasi azienda; e che questo controllo, unito alla più ampia istruzione professionale e prevenzionale dei lavoratori, alla abbondanza dei mezzi finanziari e scientifici posti a disposizione dell'attività prevenzionale, ed alla bontà dei principî teorici che presiedono alla prevenzione, fanno sì che il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali abbia — in numerosi settori della produzione — cessato praticamente di rivestire un carattere sociale e sia ridotto ad un fatto sporadico ed eccezionale: anche ciò è stato illustrato, con ricchezza di dati, dai delegati dei suddetti Paesi al ricordato Congresso mondiale per la prevenzione antinfortunistica.

Ora, venendo al nostro Paese, dobbiamo purtroppo constatare che esso è uno dei pochi, ove non esistono Comitati di sicurezza aziendale con la partecipazione degli operai, ove gli insegnamenti di Ginevra e l'esempio di altre Nazioni sulla partecipazione degli operai alle attività di prevenzione non siano stati — non diciamo utilizzati — ma neppure abbiano avuto un inizio di attuazione.

L'unica istituzione che tenderebbe — in Italia — a portarsi su questo piano, il Centro italiano addetti alla sicurezza (C. I. A. S.) che costituisce forse la creazione più originale e notevole dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, merita indubbiamente di essere considerata; ma, purtroppo, la sua attività è ben poco efficace soprattutto per il vizio di origine dei Comitati di addetti alla sicurezza che sono stati creati, qua e là, nelle maggiori imprese industriali italiane, trattandosi di organismi che vivono unicamente sul beneplacito padronale e composti di lavoratori scelti dalla direzione dell'azienda: e ciò, senza necessità di altri commenti, vale a stabilire i limiti della possibilità di questi Comitati, anche se composti di lavoratori onesti e volenterosi.

Sta di fatto che questa istituzione non mostra di avere esercitato, dopo vari anni dalla sua creazione, alcuna reale influenza sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, fenomeni che continuano, come visto, ad estendersi e ad aggravarsi.

Da quanto detto risulta che la situazione italiana, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro, è caratterizzata dai seguenti elementi:

a) la radicale insufficienza degli organismi ufficiali di controllo degli adempimenti (Ispettorato del lavoro);

b) la inesistenza di organismi aziendali operai o misti muniti di reali poteri in ordine alla sicurezza ed all'igiene del lavoro;

c) la insufficienza costituzionale — e pertanto non eliminabile — dell'unico Ente tecnico della prevenzione che è l'E. N. P. I.

A questa situazione, che ci limitiamo a qualificare disastrosa, per non usare appellativi più gravi ma che sarebbero tuttavia appropriati, mira a costituire riparo la proposta di legge che vi sottoponiamo, il cui contenuto non può apparire ad alcuno come sovvertitore o rivoluzionario, se è vero che corrisponde ai principi sanciti a Ginevra ed anche alla attuazione che ne è stata fatta — come visto — in numerosi Stati capitalisti.

La proposta prevede la istituzione di Comitati per la sicurezza e l'igiene nel lavoro, composti di delegati del datore di lavoro e di membri eletti dai lavoratori, in tutte le aziende sottoposte alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali aventi più di 25 dipendenti (articolo 1) e di un Delegato alla sicurezza nelle aziende con numero inferiore di lavoratori (articolo 3).

L'articolo 1 fissa i compiti del Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro e la collaborazione che gli altri Enti interessati al problema sono tenuti a prestare ad esso: compiti e facoltà che sono estesi ovviamente anche al Delegato alla sicurezza (citato articolo 3).

L'articolo 4 stabilisce la composizione dei Comitati per la sicurezza e l'igiene nel lavoro e detta norme semplici ed elementari per il loro funzionamento. Stabilisce inoltre (a somiglianza di quanto operato già in altre legislazioni) che nelle aziende divise in più reparti debbono esistere Comitati di sicurezza per ogni reparto, con un raggruppamento centrale per l'intera azienda.

L'articolo 5 stabilisce il modo di elezione dei membri operai del Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro e richiama la procedura — semplice e già sperimentata —

per la elezione delle Commissioni interne, giusta l'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

L'articolo 6 impone ad ogni azienda la creazione di un apposito servizio per la sicurezza e l'igiene nel lavoro il quale dovrà ovviamente occuparsi — esclusivamente o meno — secondo l'importanza dell'impresa — dei compiti prevenzionali.

L'articolo 7 crea le necessarie indispensabili garanzie per i lavoratori che vengono eletti nei Comitati per la sicurezza e l'igiene nel lavoro, affinché lo svolgimento della loro attività non possa subire intralci o remore per il timore del licenziamento o di altre rappresaglie.

L'articolo 8 completa dette garanzie e detta altre norme pratiche perché i compiti dei Comitati e dei Delegati alla sicurezza e all'igiene nel lavoro possano svolgersi normalmente e proficuamente ai fini per cui l'istituzione è creata. Altre norme più dettagliate, sempre in questo campo, sono dettate dagli articoli 9 e 10.

L'articolo 11 fissa il termine di sei mesi entro il quale debbono essere indette le prime elezioni per la creazione dei Comitati per la sicurezza e dei Delegati alla sicurezza; mentre l'articolo 12 contiene le inevitabili norme penali per i vari casi di infrazione alla legge.

* * *

La proposta, come appare da quanto precede, esclude il campo del lavoro agricolo. Non che in questo il fenomeno infortunistico e morboso sia purtroppo scevro di gravità; ché — anzi — le cifre statistiche mostrano come questo sia imponente e tale da esigere adeguati rimedi; ma data la diversa struttura della attività agricola, sarà necessaria una regolamentazione speciale del controllo della prevenzione che necessariamente dovrà diversificare da quella che può essere idonea negli altri settori produttivi; e pertanto qui ci limitiamo soltanto a segnalare l'esistenza del problema salvo affrontarlo separatamente per darvi una adeguata soluzione.

La proposta (articolo 1) esclude pure l'industria delle miniere, cave e torbiere: ciò perché non solo questo ramo di industria ha la caratteristica di insistere sulla proprietà statale e di essere assoggettato, per ciò, oltre che per le sue peculiari caratteristiche, ad altro regime di controllo, ma anche perché al problema della sicurezza nelle miniere tende a provvedere la proposta di legge dei colleghi Bigiandi ed altri n. 1115.

Onorevoli colleghi! Riteniamo di non dovere invocare invano la vostra unanime adesione alla proposta di legge che vi presentiamo e la cui approvazione colmerà non soltanto una grave e non scusabile lacuna che esiste nella nostra legislazione sociale, ma costituirà un efficace e serio inizio di un'opera — che sarà lunga e faticosa e dovrà, necessariamente, avvalersi anche di altri strumenti e

sussidi — diretta ad affrontare seriamente, con il fine di arginarlo e — poi — di debellarlo, il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro che, col suo mantenersi, anzi col suo accrescersi di anno in anno, priva il Paese di un ingente e prezioso apporto delle sue forze di lavoro, funesta con tutti e rovine migliaia di lavoratori, reca enormi danni all'economia del Paese e disdoro alla nostra Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In tutte le aziende di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che occupino un numero di lavoratori superiore a 25, ivi comprese le aziende dello Stato e degli Enti pubblici, con esclusione delle miniere, cave e torbiere, deve essere costituito un Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro composto di rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori.

ART. 2.

Il Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro ha il compito:

- a) di accertare le condizioni di sicurezza e di igiene esistenti nell'azienda e di promuoverne il miglioramento;
- b) di vigilare affinché nell'ambito dell'azienda le norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro siano rispettate ed attuate; di proporre eventualmente la modifica delle stesse norme;
- c) di svolgere le indagini per conoscere le cause e circostanze che hanno determinato gli infortuni o le malattie subite dai lavoratori;
- d) di proporre l'adozione di tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le cause che hanno determinato gli infortuni e le malattie e di segnalare i fatti pregiudizievoli per la sicurezza e l'igiene nel lavoro;
- e) di effettuare, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, delle ispezioni nell'azienda ai fini della sicurezza e dell'igiene;
- f) di promuovere tutte le iniziative opportune al fine di educare i lavoratori sui problemi della sicurezza e dell'igiene e di procurarsi la loro collaborazione per la tutela della propria salute ed integrità fisica nell'esercizio del lavoro;

g) di conservare il materiale raccolto ai fini statistici e di studiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro verificatisi nell'azienda;

h) di assicurarsi che i regolamenti di prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro e tutte le pubblicazioni tecniche propagandistiche edite dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E. N. P. I.) e da altre istituzioni, come pure tutti i provvedimenti adottati dal datore di lavoro e le iniziative promosse dal Comitato all'interno dell'azienda siano portati a conoscenza di ogni singolo lavoratore;

i) di richiedere la collaborazione dell'Ispettorato del lavoro, dell'E. N. P. I., degli Istituti previdenziali e degli Istituti scientifici per ogni iniziativa tendente a conoscere il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro e per migliorare l'organizzazione della sicurezza del lavoro all'interno dell'azienda, anche mediante la istituzione di corsi aziendali o interaziendali di istruzione prevenzionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli apprendisti, ai giovani e, comunque, ai lavoratori di prima occupazione nell'azienda;

l) di segnalare al datore di lavoro, all'Ispettorato del lavoro e all'E. N. P. I. le eventuali inadempienze o le deficienze esistenti nell'azienda in materia di prevenzione degli infortuni o di igiene del lavoro, proponendo le modifiche e i provvedimenti opportuni;

m) di partecipare, in caso di infortunio, alla inchiesta pretorile di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200, per l'esecuzione delle leggi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con il potere di esibire prove e testimonianze e nominare un consulente tecnico.

L'Ispettorato del lavoro, l'E. N. P. I., gli Istituti previdenziali, i servizi sanitari eventualmente esistenti nell'azienda, le Autorità sanitarie provinciali e comunali, gli Istituti scientifici richiesti di collaborazione da parte del Comitato o del delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, di cui al successivo articolo 3, sono tenuti a prestare la loro consulenza tecnica, ed a fornire ogni dato richiesto in materia di sicurezza e di igiene nel lavoro.

ART. 3.

Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 25, il Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro sarà sostituito da un Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, eletto dagli operai, il quale avrà i compiti ed eserciterà le funzioni indicate nell'articolo precedente.

ART. 4.

Il Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro è composto dal datore di lavoro o da un suo rappresentante e dai rappresentanti dei lavoratori nelle seguenti proporzioni:

1°) fino a 100 lavoratori occupati nell'azienda, due rappresentanti effettivi e due supplenti;

2°) da 100 a 300 lavoratori, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti.

Nelle aziende suddivise in reparti distinti di lavorazione si devono costituire dei Comitati di reparto per la sicurezza e l'igiene nel lavoro, composti da un rappresentante nominato dal datore di lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori nelle proporzioni di cui al comma precedente.

Nelle aziende suddivise in reparti distinti di lavorazione deve essere costituito un Comitato centrale, che prende la denominazione di Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene nel lavoro, composto dal datore di lavoro o da un suo rappresentante e da un rappresentante dei lavoratori per ogni reparto esistente nell'azienda, membro del Comitato di reparto.

I Comitati per la sicurezza e l'igiene nel lavoro eleggono nel loro seno un presidente ed un segretario. Essi assumono le proprie deliberazioni a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti parteciperanno ai lavori del Comitato in sostituzione dei membri effettivi che, per giustificati motivi, non possano prender parte alle riunioni del Comitato stesso.

ART. 5.

I membri operai del Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro ed il Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro sono eletti, a scrutinio diretto e segreto, dai lavoratori delle aziende di cui al precedente articolo 1. Per le elezioni si seguiranno le norme previste dall'accordo interconfederale sulle Commissioni interne 8 maggio 1953 e regolamento allegato in quanto applicabili.

ART. 6.

Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e di igiene nel lavoro, nelle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà essere istituito un apposito servizio cui sarà preposto l'imprenditore od un suo fiduciario.

Il preposto a tale servizio rappresenterà l'azienda in seno al Comitato per la sicurezza e l'igiene nel lavoro.

Nelle aziende che occupano meno di 1000 lavoratori ma aventi un elevato rischio infortunistico, l'Ispettorato del lavoro ha la facoltà di imporre all'azienda la nomina di un preposto alla sicurezza per l'intera azienda o di uno per ogni singolo reparto, secondo quanto dispone il terzo comma del presente articolo.

ART. 7.

I Comitati aziendali, i delegati per la sicurezza e l'igiene nel lavoro e i Comitati di reparto esercitano le proprie funzioni all'interno dell'azienda nelle ore e nei giorni ritenuti opportuni.

I lavoratori eletti a rappresentanti delle maestranze nei Comitati ovvero a Delegati per la sicurezza e l'igiene nel lavoro non possono essere licenziati o degradati nelle loro mansioni o trasferiti per nessun motivo in tutta la durata del mandato e nei due anni successivi. Il Comitato dura in carica due anni.

Nelle aziende con attività a carattere stagionale o di breve durata, i Comitati aziendali o di reparto e i Delegati alla sicurezza nel lavoro, durano in carica per l'intero periodo di attività delle aziende stesse.

Le ore prestate dai membri dei Comitati per la sicurezza e dal Delegato, sono considerate come ore di lavoro effettivo; le ore di attività prestate dai membri dei Comitati o dal Delegato, oltre il normale orario di lavoro, devono essere loro remunerate come orario straordinario, secondo le tariffe ed i contratti di lavoro vigenti per la categoria.

ART. 8.

Il datore di lavoro deve garantire al Comitato aziendale, al Comitato di reparto ed al Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro la più assoluta libertà d'azione in relazione ai compiti loro affidati dalla presente legge.

Il datore di lavoro è altresì tenuto ad esaminare le proposte deliberate dal Comitato o dal Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro e deve informare il Comitato o il Delegato entro cinque giorni dal giorno della delibera, sull'accoglimento, o meno, delle proposte stesse.

Ove il datore di lavoro non sia dell'avviso di attuare le proposte di cui sopra, deve, rifiutandole, specificarne i motivi. Nei casi di particolare urgenza, il Comitato ed il Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, potranno richiedere l'intervento del datore di lavoro entro un termine inferiore ai cinque giorni; in questo caso, il datore di lavoro è tenuto a co-

municare al Comitato o al Delegato l'accoglimento o meno della proposta nel termine che sarà stabilito.

Ove le proposte avanzate e non accolte dal datore di lavoro rivestano un carattere di particolare gravità ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro nell'azienda, il Comitato od il Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro sono tenuti a richiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 9.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione mezzi e strumenti tecnici ed organizzativi che consentano al Comitato ed al Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, di esercitare le loro funzioni. In particolare, il datore di lavoro metterà a disposizione del Comitato un locale per le riunioni e per la tenuta dei registri e dei verbali, nonchè tutta la documentazione concernente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e le malattie nell'interno dell'azienda, ed il materiale di studio, come leggi, decreti, trattati, ecc., in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

ART. 10.

Il Comitato aziendale ed i Comitati di reparto si riuniranno periodicamente ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte di uno dei membri o comunque non meno di una volta al mese. I Comitati di cui sopra provvederanno a conservare i verbali delle sedute in appositi registri che dovranno contenere anche un diario dell'attività svolta corredato dai relativi documenti.

Sia il verbale che ogni altro materiale da cui possono desumersi dati interessanti ai fini della sicurezza e all'igiene del lavoro all'interno dell'azienda, devono essere messi a disposizione dei lavoratori e degli Ispettorati del lavoro ogni qualvolta ne avanzino richiesta.

Anche il Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro terrà un libro contenente le osservazioni, richieste e quanto altro inerente al compito svolto.

ART. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i capi, i dirigenti, od altri preposti delle aziende contemplate dalla presente legge, devono indire le elezioni per la nomina dei membri operai dei Comitati per la sicurezza e l'igiene nel lavoro di azienda e di reparto, o per il Delegato alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro nel caso previsto dall'ar-

articolo 3 della legge e nominare altresì il proprio rappresentante nei Comitati stessi, per modo che questi possano cominciare ad esercitare la loro funzioni entro i trenta giorni successivi.

ART. 12.

I capi, i dirigenti, institori od altri preposti delle aziende o singoli rami di queste che contravvengono all'obbligo di cui all'articolo precedente, le stesse persone — o chiunque altro — ostacolano la regolare elezione di Comitati o dei Delegati alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, impediscano od ostacolano il loro funzionamento e l'adempimento dei compiti ad essi riservati dalla presente legge, sono puniti — ove il fatto non costituisca più grave reato — con l'ammenda da lire cinquantamila a lire un milione, elevabili al doppio in caso di recidiva.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.